

Decreto ministeriale 19 luglio 1988

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste

(in GU n.187 del 10 agosto 1988)

Il Ministro delle finanze, di concerto con

il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro:

Visto l'art.79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, come risulta modificato dall'art.3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n.346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n.251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1987¹ mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art.79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Articolo 1

Ai sensi del primo comma dell'art.79² del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1988, potrà essere concessa, relativamente alle importazioni di caffè di cui alle voci 0901.11-00, 0901.12-00, 0901.21-00, 0901.22-00 della tariffa doganale d'uso integrata, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento per il periodo eccedente i primi trenta giorni di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art.79 del testo unico citato.

Articolo 2

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art.1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accessi i loro conti di debito.

¹ DM 13 febbraio 1987 "Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste" (GU n.61 del 14.03.1987).

² DPR 23 gennaio 1973, n.43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" si riporta il testo, come modificato con l'art.3-quinquies del DL 6 luglio 1974, n.251 "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili" (GU n.176 del 06.07.1974) conv. in legge 14 agosto 1974, n.346 (GU n.215 del 17.08.1974), dell'Art.79 -Pagamento differito di diritti doganali- "È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le Finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il Bilancio e la Programmazione economica e per il Tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. Con le stesse modalità il Ministro per le Finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87" [L'articolo 79 è stato poi modificato si veda il testo del DPR n.43/1973].